

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Iscrizione N: VE01277
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 03/04/2019 registrata al numero di protocollo 8399/2019

Ritenuto d'accogliere parzialmente quanto richiesto per i motivi richiamati nel successivo art. 4 (diniego);

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **10/07/2019** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente **FERROMETAL SRL** nella categoria **4** classe **D**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: FERROMETAL SRL

Con Sede a: VERONELLA (VR)

Indirizzo: VIALE EUROPA 7/A

CAP: 37040

C. F.: 01810630234

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

4 - D

Inizio validità: 16/07/2019

Fine Validità: 16/07/2024

Responsabile/i tecnico/i:

ROMELLINI GRAZIANO

codice fiscale: RMLGZN62S15D193Y

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - D

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

FERROMETAL SRL
Numero Iscrizione VE01277
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.23072/2019 del 16/07/2019



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Targa: **CK737GL**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: XLEP8X20004497515

Targa: **EJ361RC**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: XLEG6X20005265391

Targa: **FM714LT**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WDB9302031L272951

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **CK737GL**

**Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.04] [02.01.10] [03.01.01] [03.01.05] [04.02.09] [04.02.21] [04.02.22] [10.02.10] [12.01.01] [12.01.02]
[12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07]
[15.01.09] [16.01.06] [16.01.16] [16.01.17] [16.02.14] [16.02.16] [17.02.01] [17.02.02] [17.04.01] [17.04.02]
[17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.12.01]
[19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08]

[12.01.99] - rifiuti metallici di materiali ferrosi e non ferrosi di varie dimensioni derivanti dalle lavorazioni

Targa: **EJ361RC**

**Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **FM714LT**

**Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.04] [02.01.10] [03.01.01] [03.01.05] [04.02.09] [04.02.21] [04.02.22] [10.02.10] [12.01.01] [12.01.02]
[12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07]
[15.01.09] [16.01.06] [16.01.16] [16.01.17] [16.02.14] [16.02.16] [17.02.01] [17.02.02] [17.04.01] [17.04.02]
[17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.12.01]
[19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [20.01.36] [20.01.38]

[12.01.99] - rifiuti metallici di materiali ferrosi e non ferrosi di varie dimensioni derivanti dalle lavorazioni

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - D devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **VR928504**

FERROMETAL SRL
Numero Iscrizione VE01277
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.23072/2019 del 16/07/2019



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4
(diniego)

La presente autorizzazione è rilasciata per effettuare la raccolta e trasporto dei rifiuti riconducibili all'attività esercitata dall'impresa che risulta essere "Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc); Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici.", nonché all'autorizzazione al recupero rifiuti in regime semplificato accordata dalla Provincia di Verona con determina prot. 2934/2016 del 26/07/2016, la quale individua chiaramente le specifiche operazioni di recupero che possono essere esercitate nonché i tipi di rifiuto che possono essere recuperati, con l'utilizzo di veicoli immatricolati "uso proprio", e quindi con l'impiego di mezzi limitati alle sole merci attinenti all'attività economica svolta dall'Impresa.

Visto le premesse, la Sezione regionale del Veneto, ha deliberato di non autorizzare, come anticipato via pec il



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

27/06/2019 n. prot. 20530, i codici dell'EER 16.01.03 – 16.01.12 – 16.01.18 – 16.01.19 – 16.01.20 in quanto non sono né ricompresi nell'autorizzazione dell'impianto sopra richiamato né congrui con l'attività svolta.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 16/07/2019

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il Presidente
- Siro Martin -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015)

